

Contraffazione di marchi e di indicazioni geografiche o denominazioni di origine agroalimentari: tra disciplina comunitaria e contrasti giurisprudenziali
di Angela Natale

Sommario: 1. Premessa – 2. L’orientamento risalente della Suprema Corte e la normativa Comunitaria – 3. I dubbi interpretativi della legge 350/2003 e la successiva legge 80/2005 – 4. La disciplina dei prodotti agroalimentari – 5. La legge-sviluppo n. 99/2009 – 6. Conclusioni.

1.Premessa.

La materia relativa alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine incide, in via generale, sulla politica commerciale comune che, a norma dell’art. 133 TCE, “è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l’uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni”.

Vertendosi in materia di competenza esclusiva, i singoli Stati membri non possono adottare iniziative unilaterali tali da produrre riflessi sul mercato europeo, se non nei ristretti limiti procedurali previsti dall’art. 134 TCE¹ e con l’autorizzazione della Commissione.

La materia in oggetto, per quanto concerne il settore agroalimentare, è disciplinata a livello Comunitario sin dal 1992, quando il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2081/92/CEE sulle denominazioni d’origine e sulle indicazioni geografiche ed il regolamento n. 2082/92/CEE sulle specialità tradizionali, oggi entrambi sostituiti rispettivamente dal regolamento n. 510/2006/CE e n. 509/2006/CE.

¹ Art. 134 TCE: “Per assicurare che l’esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione può autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone condizioni e modalità”.

In materia di diritti di proprietà intellettuale, invece, la Comunità europea è intervenuta con il Regolamento n. 3295/94/CE e, successivamente, con il Regolamento n. 1383/2003/CE, nonché con la Direttiva 2004/48/CE.

In ambito nazionale, soprattutto nel settore agroalimentare, è particolarmente avvertita l'esigenza di impedire la commercializzazione di prodotti recanti in etichetta segni o richiami che possano trarre in inganno il consumatore, inducendolo a ritenere di provenienza nazionale merci in realtà fabbricate altrove.

Pertanto, già con la l. 350/2003 si stabiliva che il semplice utilizzo di un marchio di una impresa italiana, presente su prodotti che, privi di indicazione del Paese di provenienza, non siano originari dell'Italia, è sufficiente affinché trovi applicazione il reato di cui all'art. 517 c.p.². Nonostante tale intervento legislativo e le successive leggi n. 80/2005 e n. 99/2009, la giurisprudenza non sempre è stata in grado di fornire coerenti risposte in ordine al fenomeno della contraffazione³ né, in particolare, con riferimento alla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, creando così innegabili contrasti.

2. L'orientamento risalente della Suprema Corte e la normativa Comunitaria.

Gli effetti negativi del fenomeno della contraffazione sono molteplici e incidono su differenti interessi, pubblici e privati non solo sul piano giuridico, ma anche economico. Essa, infatti, svilendo la funzione tipica del marchio che è una funzione c.d. distintiva⁴,

² L'art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci): "Chiunque pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre il compratore in inganno sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad € 1032,00".

³ Con il termine "contraffazione", intesa nella sua accezione più ampia, ci si intende riferire a tutta una serie di fenomenologie essenzialmente riconducibili alla produzione e commercializzazione di merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato; alla produzione di beni che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright - fenomeno meglio conosciuto con il nome di "pirateria" - modelli o disegni. Tale condotta inerisce, dunque, a tutti quei comportamenti posti in essere in violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (marchi d'impresa ed altri segni distintivi, brevetti per invenzione, modelli di utilità, industrial design, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, diritti d'autore, ecc.). Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale, Parte Speciale; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte Speciale.

In ambito comunitario vengono considerate "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale" quelle che nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento dell'Autorità doganale, ledono i diritti relativi ad un brevetto, ad un certificato protettivo complementare, alla privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali, alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche, alle denominazioni geografiche ai sensi della Direttiva 2004/48/CE, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale e del Regolamento n. 1383/2003/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti.

⁴ La disciplina del marchio rientra nell'ampia tematica della proprietà intellettuale, unitamente ai brevetti ed ai diritti d'autore. Con il termine "proprietà intellettuale" si intende quell'insieme di principi giuridici che mirano a tutelare i beni immateriali frutto dell'inventiva e dell'ingegno umano.

Cfr. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche italiane.

deputata cioè a garantire l'origine commerciale dei prodotti, incide, in prima istanza, sul consumatore finale (si pensi al rischio connesso alla sicurezza in alcuni settori quale quello farmaceutico ed alimentare), ma determina, altresì, un danno economico alle imprese connesso alle mancate vendite ed alla riduzione del fatturato; un danno all'Erario pubblico attraverso l'evasione dell'Iva e delle imposte sui redditi (la commercializzazione di prodotti contraffatti, infatti, avviene attraverso un circuito parallelo a quello convenzionale, in totale evasione delle imposte dirette e indirette); un danno al mercato consistente nell'alterazione del suo funzionamento attraverso una concorrenza sleale basata sui minori costi di produzione⁵. In ambito Comunitario, con Regolamento n. 3295/94/CE⁶ la Comunità era già intervenuta in tema di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. Successivamente viene emanato il Regolamento n. 1383/2003/CE⁷ che individua tre categorie di "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale" e precisamente: le merci contraffatte; le merci usurpative e una terza categoria che ricomprende tipologie diverse di prodotti.

E' assimilato a merci che violano un diritto di proprietà intellettuale qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di tali merci, a condizione che l'uso di tali stampi o matrici violi i diritti del titolare del diritto ai sensi della normativa comunitaria dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali.

L'autorità doganale esercita il proprio potere di intervento qualora merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale siano: dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione; scoperte in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo; vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'art. 84, par. 1, lett a) del citato regolamento; riesportate, previa notifica, a norma del successivo articolo 182, par. 2; poste in zona franca o deposito franco⁸.

Sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori ed inventori l'esclusività per quanto riguarda lo sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e fornisce loro gli strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.

I principali riferimenti sono rappresentati dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005), nonché dalle norme del Codice civile e segnatamente:

- artt. 2584-2591 "Del diritto di brevetto per invenzioni industriali";
- artt. 2592-2594 "Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali";
- artt. 2569-2574 "Del diritto del marchio";
- artt. 2575-2583 " Del diritto d'autore".

⁵ Cfr. AA.VV., Iva, Intrastat e dogane, IPSOA, 2004, pp. 265 e ss.;

GIUNTA-MARTIELLO, Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la), in Enciclopedia Giuridica de Il Sole24ore, Milano, 2007;

PALOMBI-PICA, Diritto penale dell'economia e dell'impresa, I, Torino, 1996.

⁶ Regolamento del Consiglio del 22 dicembre 1994 in GUCE n. L 341 del 30.12.1994.

⁷ Regolamento del Consiglio del 22 luglio 2003 in GUCE n. 196 del 2.8.2003.

⁸ Il Regolamento n. 1383/2003/CE non si applica: alle merci che recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del marchio o a quelle protette da una denominazione d'origine o da un'indicazione geografica, o da un brevetto o certificato protettivo complementare, da un diritto d'autore o diritto connesso, da un diritto di un

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali, secondo le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, senza alcun risarcimento e senza alcuna spesa per l'Erario, le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale. Le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale possono, altresì, essere confiscate a f a v o r e d e l l ' E r a r i o .

Inoltre, ciascuno Stato membro adotta sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento in questione.

Il successivo Regolamento n. 1891/2004/CE⁹ recante le disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1383/2003 denomina quest'ultimo "regolamento di base" e, di conseguenza, definisce se stesso come "regolamento di applicazione".

Ma più di tutte, va annoverata la Direttiva 2004/48/CE (c.d. Direttiva "Enforcement") del 29 aprile 2004 alla quale è stata data attuazione nel nostro ordinamento mediante il d. lgs. n. 140/2006.

Le nuove norme introdotte dal d.lgs. n. 140/2006 consentono di reprimere, con maggiore decisione e fermezza, il fenomeno della contraffazione e della pirateria, mettendo a disposizione dei soggetti lesi e degli stessi tribunali strumenti processuali più incisivi ed efficienti. Tale normativa di derivazione comunitaria incide sia sulla legge del diritto d'autore (legge n. 633/1941) che sul Codice della proprietà industriale. Essa amplia i poteri istruttori del giudice il quale, in caso di violazione commessa su "scala commerciale mediante atti di pirateria" può, se richiesto dalla parte che subisce l'atto di pirateria, "disporre l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte".

Per quanto riguarda i poteri sanzionatori, il giudice, a seguito della sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può disporre l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione; il ritiro dal commercio e la distruzione delle cose costituenti violazione a spese dell'autore della violazione; il ritiro temporaneo dal

disegno o modello o da una privativa per ritrovati vegetali fabbricati con il consenso del titolare del diritto, ma che si ritrovano, senza il consenso di quest'ultimo, in una delle situazioni di cui sopra; alle merci indicate nel precedente periodo che sono state fabbricate o sono protette da un altro diritto di proprietà intellettuale già illustrate in situazioni diverse da quelle stabilite con il titolare del diritto. Le due disposizioni sopra esposte hanno sostanzialmente lo scopo di escludere l'applicabilità della disciplina comunitaria alle eventuali controversie di diritto privato tra il titolare del diritto e l'importatore e, più precisamente, alle cosiddette vendite "parallele", assimilate a quelle sospette di ledere i diritti sulla proprietà intellettuale. Si tratta essenzialmente di vendite di prodotti di marche autentiche realizzate da distributori che si collocano al di fuori del circuito di distribuzione ufficiale imposto dai fabbricanti a tutela dei loro interessi commerciali (c.d. "mercato grigio"). Infine, la suddetta disciplina non si applica nei casi di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale, che non lascino supporre che esse formino parte di un traffico commerciale.

⁹ Regolamento della Commissione del 21 ottobre 2004 in GUCE n. L 328 del 30.10.2004.

commercio se il giudice accerta che le cose costituenti violazione sono suscettibili di un uso legittimo, previa adeguata modifica. Ma, indubbiamente, l'aspetto più importante contemplato dalla normativa in questione riguarda il ristoro del danno patito dal soggetto che subisce la contraffazione. Infatti, con il nuovo art. 125 del Codice della proprietà Industriale viene finalmente sancito il diritto ad un risarcimento del danno da contraffazione che contempli diversi criteri di quantificazione, ivi incluso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, provocato dalla accertata violazione, assieme alla considerazione dei profitti realizzati dal contraffattore¹⁰.

Fatta tale premessa di ordine Comunitario, va evidenziato che dalla lettura del succitato art. 517 c.p. si evince che "l'induzione in inganno" può investire tre elementi dell'opera o del prodotto: l'origine, la provenienza e la qualità. Tuttavia, la risalente giurisprudenza, secondo un orientamento restrittivo, ha sempre ritenuto che l'unico elemento determinante fosse quello relativo alla qualità, essendo i primi due funzionali al terzo. In altre parole, secondo la Suprema Corte, l'unico elemento tale da sostanziare una frode lesiva della lealtà commerciale e degli interessi del consumatore sarebbe la "qualità", mentre "origine" e "provenienza", in quanto riferibili all'ambito geografico, non sarebbero indicativi ai fini di una corretta valutazione del prodotto. In tal modo, la Cassazione accoglie i concetti di origine e provenienza nella loro accezione giuridica, cioè come provenienza da un determinato produttore, ovvero da un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione¹¹. Del resto, già nel lontano 1979, la Suprema Corte riconosceva che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, possa affidare a terzi subfornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative e ricette pattuite con l'esecutore, un determinato bene e che possa imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e lanciarlo in commercio. A conferma di tanto, nel 1999¹² la Cassazione

¹⁰ Si tratta della c.d. retroversione degli utili. In pratica il risarcimento del danno non è più parametrato solo alla perdita subita in virtù della contraffazione, bensì anche al profitto realizzato dal contraffattore.

¹¹ Tale orientamento della Suprema Corte (Ex multis: Cassazione Penale n. 2500/1999, n. 1263/2005, n. 13712/2005) è, originariamente, condizionato dalla legge n. 192/1998 che, in un'ottica di agevolazione della delocalizzazione di alcune fasi del ciclo produttivo, tipizzando nel nostro ordinamento il contratto di subfornitura, legittima la c.d. terziarizzazione produttiva consistente nell'attribuzione al committente di prodotti realizzati in realtà all'estero da terzi. Precisamente, l'art. 1 della citata legge n. 192/1998 espressamente afferma che "con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un'impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente".

¹² Cassazione penale sentenza n. 2500/1999. Con tale sentenza la sezione III penale della Corte di Cassazione, investita della questione circa l'indicazione di provenienza di una partita di prodotti di ceramica fabbricati in Cina per conto di un'impresa italiana, affermava che "l'impiego sugli oggetti di ceramica del marchio identificativo della Ditta X

dopo aver precisato che il marchio, per unanime dottrina e giurisprudenza, rappresenta il segno distintivo di un prodotto siccome proveniente da un determinato imprenditore e che contiene determinate caratteristiche qualitative in quanto rappresenta il risultato di un processo di fabbricazione del quale il detto imprenditore, titolare del segno distintivo, coordina giuridicamente ed economicamente i vari momenti e fattori del processo di produzione¹³, aggiunge che la normativa in materia, nella specie l'art. 517 c.p., ha inteso tutelare il consumatore circa l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo, bensì da un determinato produttore che assume su di sé la responsabilità del processo produttivo. Ne consegue che, anche una indicazione errata o imprecisa circa il luogo di produzione, non può configurare una "induzione in inganno" ai sensi dell'art. 517 c.p. in quanto – a parere della Corte – l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, a nulla rilevando la provenienza materiale, soprattutto quando si tratti di lavori su commissione in cui il subproduttore deve attenersi alle regole tecniche impartite dal committente, in quanto l'attività del primo resta puramente materiale ed esecutiva.

Dunque, la regola generale alla luce della giurisprudenza citata e fino a quando non verranno definiti "ex lege" casi di etichettatura obbligatoria dell'origine o provenienza del prodotto, pare essere quella secondo la quale l'obbligo sussiste solo quando, a ragione della denominazione dello stesso, della presentazione o di altri fattori da valutarsi in concreto, l'omissione di tale indicazione possa cagionare una effettiva confusione nel consumatore circa elementi "rilevanti" per la scelta del prodotto, con un pregiudizio della sua libertà di scelta. In tutti gli altri casi e, segnatamente, nei casi in cui i contenuti del prodotto siano stabiliti per legge (es. normativa verticale che imponga esattamente gli ingredienti e la denominazione del prodotto, come ad esempio per il cioccolato) l'indicazione non è dovuta.

Tale risalente assunto della Corte sembra, peraltro, ampiamente condiviso dalla dottrina maggioritaria dell'epoca secondo la quale "ad eccezione dei prodotti alimentari DOP, ove la provenienza imprenditoriale deve essere rispettata, indifferente è la località di effettiva materiale lavorazione del prodotto, dal momento che la qualità non dipende dall'ubicazione dei locali di produzione". Se questo è il ragionamento di fondo è chiaro che anche nella scelta delle ipotesi in cui l'indicazione di origine e provenienza sia obbligatoria non si potrà che ammettere la necessità di una simile indicazione solo ove la sua omissione possa trarre in inganno il consumatore su elementi concreti di valutazione della natura, identità o qualità del prodotto, tenendo come criterio di giudizio "l'homo eiusdem condicionis". Né tale assunto

lungi dall'apparire illecito costituisce invece una fedele indicazione circa la provenienza del prodotto dall'imprenditore che effettivamente è il responsabile economico e giuridico in ordine alle caratteristiche qualitative del prodotto finale".

¹³ Peraltro, l'importanza del "controllo" esercitato dal committente è ribadito anche dagli artt. 4 (divieto di interposizione) e 7 (proprietà del progetto) della citata legge n. 192/1998.

appare in contrasto con l'Accordo di Madrid del 1891 recepito con il DPR 26 febbraio 1968, n. 656¹⁴. Tale Accordo, ammette la possibilità di vendere un prodotto importato apponendovi il marchio dell'importatore ma aggiunge che, quando il venditore mette il suo marchio su un prodotto importato, deve riportare anche "l'indicazione precisa ed in caratteri evidenti del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione, o un'altra indicazione sufficiente ad evitare ogni errore sull'origine effettiva, sotto pena del sequestro del prodotto". La procedura da applicare in caso di violazioni accertate è contenuta all'art. 2 dell'Accordo¹⁵.

Da quanto esposto sembrerebbe rilevarsi che l'obbligo di indicazione della provenienza geografica sussista dal momento in cui il venditore mette il suo marchio sul prodotto importato. In realtà, l'apposizione del marchio di una ditta non comporta l'obbligo di indicazione del made in... sul corrispondente prodotto; tuttavia, laddove oltre all'apposizione del marchio, risultino altre indicazioni potenzialmente fallaci, occorrerà verificare la sussistenza dei presupposti per la configurazione delle condotte illecite richiamate dall'Accordo di Madrid. Ciò si evince dall'attenta lettura dell'art. 1 D.P.R. 26 febbraio 1968 n. 656 (di attuazione dell'Accordo di Madrid), il quale dispone che "le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo amministrativo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria".

3. I dubbi interpretativi della legge 350/2003 e la successiva legge 80/2005.

Per potenziare gli strumenti di lotta alla contraffazione, il legislatore nazionale, con la legge n. 350 (finanziaria per il 2004) interviene in materia stabilendo, all'art. 4, co. 48, che "l'importazione o l'esportazione a fini di commercializzazione, ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del codice penale"¹⁶.

¹⁴ L'Accordo di Madrid è stato oggetto di diverse revisioni: il 2 dicembre 1911 a Washington, il 9 novembre 1925 all'Aja, il 2 giugno 1984 a Londra e il 31 ottobre 1958 a Lisbona.

¹⁵ L'art. 2 dell'Accordo prevede che l'autorità doganale sia competente per l'esecuzione del sequestro. Tuttavia, la merce sottoposta a provvedimento cautelare può essere oggetto di regolarizzazione da parte del responsabile dell'importazione che deve essere, pertanto, informato tempestivamente dell'esecuzione del provvedimento.

¹⁶ Alla luce della legge n. 50/2003 dovrebbe intendersi per "falsa indicazione" la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; per "fallace indicazione" la circostanza che, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni,

Con lo stesso intervento il legislatore, all'art. 4, co. 54, ha previsto la realizzazione di una banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare. In applicazione del successivo co. 55, con determinazione direttoriale n. 282/UD del 28 febbraio 2004, è stato disposto che la banca dati sia costituita presso l'Agenzia delle Dogane.

E' evidente nella disposizione de quo un alto grado di difficoltà interpretativa, atteso che essa adopera la generica espressione "indicazione fallace" la quale sembrerebbe costituire un superamento della vecchia distinzione giurisprudenziale tra "origine geografica" e "provenienza imprenditoriale" determinando la proliferazione di sequestri di merci di origine straniera, ma evocative dell'Italia e, di conseguenza, "fallaci".

Tale orientamento viene confermato nel successivo intervento legislativo del 2005 avvenuto con il d.l. 35/2005 convertito in legge n. 80/2005 che, alla formulazione dell'art. 4, co. 49 l. 350/2003, ha aggiunto la parola "origine" rideterminando, in tal senso, il testo della norma: "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine o provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del codice penale (...)". Pertanto, tale ampliamento della norma induce, ancor di più, gli addetti ai controlli pubblici a ritenere confermata ed anzi rafforzata l'intenzione del legislatore di ritenere fallaci ed ingannevoli tutte le merci alle quali venga apposta un'etichetta che, anche con il solo silenzio, possa indurre il consumatore a ritenere di origine nazionale un prodotto in parte lavorato all'estero.

A tal proposito è utile, a titolo esemplificativo, citare la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 13.05.2005¹⁷ con la quale si ritenevano "fallaci" anche quelle merci che "pur in mancanza di una qualsiasi indicazione di origine, presentassero una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura Italy, oppure il nome di una città italiana".

Alla luce di una tale interpretazione arbitrariamente estensiva e, prendendo spunto da un contrasto giurisprudenziale insorto all'interno della III Sezione Penale della Corte di Cassazione¹⁸ circa il momento consumativo del reato de quo, la Suprema Corte con la pronuncia n. 13712, datata 17 febbraio 2005¹⁹, ha ritenuto che l'articolo 517 c.p., nonostante gli interventi dovuti alla leggi n. 350/2003 e n. 80/2005, abbia la funzione di tutelare non

figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.

¹⁷ Circolare Agenzia delle Dogane n. 20/D prot. 74 del 13.05.2005.

¹⁸ Si tratta delle sentenze n. 215 del 27 maggio 1999 e n. 219 del 26 aprile 2001.

¹⁹ La vicenda si riferiva a capi di abbigliamento sportivo di una nota griffe italiana, fabbricati in Cina e recanti solo il nome della casa di moda seguito dal termine Italy.

tanto l'origine e la provenienza di un prodotto, quanto quelle di un produttore, vale a dire del soggetto che ha la responsabilità in merito alla realizzazione della merce.

La giurisprudenza di merito ha in passato chiarito che, per la configurabilità del delitto previsto dall'articolo 517 c.p., è necessaria l'inequivoca attitudine della merce oggetto dell'incriminazione ad ingannare l'eventuale compratore in ordine alla sua origine, alla sua provenienza o alle qualità del bene²⁰. Pertanto, sulla base del tenore letterale della norma, la Suprema Corte ha stabilito che si dovesse ritenere assicurata la garanzia in merito all'origine ed alla provenienza della merce «non da un determinato luogo, bensì da un determinato produttore»²¹.

Infatti, come chiarito dalla Cassazione, «non può negarsi che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, possa affidare a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative e ricette pattuite con l'esecutore, un determinato bene, e che possa imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio»²².

In caso contrario – spiega la Corte – verrebbe a determinarsi un insanabile contrasto tra norme dello stesso ordinamento, sebbene appartenenti a rami diversi. Infatti, il d. lgs. 480/92 sulla cessione del marchio ed il successivo d. lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) pacificamente ammettono le pratiche di subfornitura estera.

In sostanza, la Corte chiarisce che la ratio della norma risiede nella tutela della qualità del prodotto che non può ritenersi pregiudicata qualora lo stesso sia confezionato in un Paese diverso da quello del produttore, anche quando il prodotto presenti una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione, in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico (nel senso di origine o provenienza del produttore), non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale.

L'interpretazione fornita in questa occasione dalla Corte riprende pienamente l'assunto già sostenuto dalla stessa nel 1999 nella già citata sentenza n. 2500 con la quale la stessa sanciva che la normativa in tema di marchio non esige affatto che venga indicato il luogo di produzione della merce. Peraltro, lo stesso marchio apposto dal produttore non deve essere interpretato come «marchio di qualità» del prodotto, ma costituisce esclusivamente il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa, «non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore il quale, solo di fatto, ne garantisce la qualità nel senso che è il solo responsabile verso l'acquirente».

²⁰ Corte d'Appello di Perugia, sentenza 24 febbraio 1994.

²¹ Cassazione penale, sentenza 7 luglio 1999 n. 2500.

²² Cassazione penale, sentenza 29 gennaio 1979 n. 633.

Con specifico riferimento alla predetta modifica apportata con la legge 80/2005, con la sentenza n. 34103/2005, il Giudice di Legittimità ulteriormente ribadisce che “non sembra che questa modifica comporti la necessità di giungere a soluzioni interpretative diverse da quelle adottate nelle citate sentenze dal momento che queste sono fondate su argomentazioni che non si basano esclusivamente o prevalentemente sulla distinzione tra origine e provenienza, bensì sul costante orientamento secondo cui ai sensi dell’art. 517 c.p. per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza imprenditoriale”.

4. La disciplina dei prodotti agroalimentari.

Nella significativa summenzionata pronuncia del 2005 la Corte ha chiarito che, rispetto alla disciplina dei prodotti industriali, differente è la normativa in tema di prodotti agroalimentari, in considerazione del fatto che, rispetto ad essi, la «qualità è connessa in modo rilevante all’ambiente geografico nel quale sono coltivati, trasformati o elaborati», richiamando, in tal modo, la disciplina comunitaria.

In tale contesto, appare di preliminare importanza ricordare che l’etichettatura degli alimenti è stata ormai da lungo tempo sottoposta ad “armonizzazione totale” da parte della Comunità europea che l’ha disciplinata con la direttiva 79/112/CEE oggi 2000/13/CE. Ciò significa, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, che in materia è necessario riferirsi alle disposizioni comunitarie anche quando il rapporto oggetto della controversia sia integralmente interno ad uno Stato membro e non presenti profili di “circolazione intracomunitaria”.

In sostanza, se anche il prodotto importato da un Paese extra CE fosse destinato all’immissione al consumo nel solo mercato italiano, ciò non esimerebbe dall’applicare anche a questa fattispecie regole conformi alla disciplina comunitaria²³.

L’assunto è stato più volte ribadito dalla Corte di Giustizia la quale nelle note sentenze Mathot²⁴ e S.A.R.P.P.²⁵ osserva che “la direttiva 79/112 ha stabilito obblighi relativi all’etichettatura ed alla presentazione dei prodotti alimentari smerciati in tutta la Comunità, senza alcuna distinzione a seconda dell’origine dei prodotti, (...). Di conseguenza se le disposizioni della direttiva ostano all’applicazione di una normativa nazionale riguardante

²³ P. DAMIANI, La Corte di giustizia delle Comunità europee tra “esigenze di libera circolazione delle merci” e “tutela dei consumatori dei prodotti agroalimentari di qualità”, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1999 fasc. 3, pp. 1206-1211.

²⁴ Sentenza 18/2/1987 Mathot, in causa C 98/86.

²⁵ Sentenza 12/12/1990, SARPP, in causa C 241/89.

l'etichettatura dei prodotti alimentari questa normativa non può essere applicata né ai prodotti alimentari importati né ai prodotti alimentari di origine nazionale”.

La materia agroalimentare è disciplinata a livello comunitario sin dal 1992 quando il Consiglio ha adottato il Regolamento n. 2081/92/CEE sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche ed il Regolamento n. 2082/92/CEE sulle specialità tradizionali, oggi entrambi sostituiti dal Regolamento n. 510/2006/CE²⁶ e n. 509/2006/CE²⁷. Nello stesso anno, per tradurre in pratica le novità apportate dalla già citata normativa relativa ai marchi DOP e IGP (Regolamento 510/2006/CE), è pubblicato il Regolamento n. 1898/2006²⁸ con cui viene data applicazione alle suddette disposizioni.

Va osservato che la disciplina approvata nel '92 era diretta ad introdurre un regime comunitario di protezione dei prodotti agricoli di qualità, al fine di garantire condizioni di concorrenza uguali fra i produttori, superando la preesistente eterogeneità di disposizioni dei Paesi membri. Essa rispondeva alla pressante esigenza di tutela del consumatore, assicurandogli informazioni chiare e sintetiche sull'origine del prodotto, da esporre in etichetta sulla base di norme che assumessero, pertanto, carattere di specialità rispetto alla normativa generale sull'etichettatura²⁹. Giova chiarire che, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento citato, è «denominazione d'origine» il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese «che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese» e «la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata», mentre è «indicazione geografica» il nome di un determinato luogo, utilizzato per designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale luogo e «di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata».

²⁶ Regolamento n. 510/2006/CE del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si ricordi anche il Regolamento n. 1898/2006/CE della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento n. 510/2006/CE del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

²⁷ Regolamento n. 509/2006/CE del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali.

²⁸ In GU L 369 del 23.12.06.

²⁹ F. GENCARELLI, I segni distintivi di qualità nel settore agroalimentare e le esigenze del diritto comunitario, in Il Diritto dell'Unione Europea, 2005, fasc. 1, pp. 75-97.

Inoltre, il Regolamento 2913/92/CEE, nell'istituire un Codice doganale comunitario, definisce come originarie di un Paese le merci interamente ottenute in quel Paese³⁰.

La conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione, con la pronuncia del 2005, è che la legge del 2003, nel riferirsi alla nozione comunitaria di "origine", abbia voluto tutelare la categoria di derivazione geografica esclusivamente per i prodotti di tipo agricolo, minerario o animale, le cui caratteristiche siano in qualche modo collegate al loro ambiente nazionale, escludendone l'applicazione per qualsiasi altro prodotto.

Quanto alle modifiche apportate con la nuova versione dei due regolamenti, esse attengono essenzialmente alle procedure per il riconoscimento che risultano semplificate e abbreviate, nonché alla possibilità di iscrivere, nei registri comunitari, denominazioni legate ad un territorio di origine non comunitaria, accogliendo quanto emerso in sede di negoziati WTO³¹ e per maggiore aderenza all'accordo TRIPS³² sulla tutela internazionale dei diritti di proprietà intellettuale. Il regolamento sulle DOP e sulle IGP prevede, infatti, la possibilità di assicurare la protezione mediante registrazione anche ai prodotti dei paesi terzi che siano già oggetto di analoga tutela nel loro paese d'origine. Infatti, il Regolamento sulle specialità tradizionali garantite concede ad ogni produttore, anche di un paese terzo, di associare la denominazione STG al prodotto, a condizione che tale prodotto sia conforme ad un disciplinare sul metodo di produzione, e che la verifica del rispetto del disciplinare sia effettuata prima della immissione sul mercato sia da una autorità pubblica designata dal paese terzo, che da uno o più organismi di certificazione conformi alle norme europee o internazionali di certificazione.

Più precisamente, il Regolamento n. 510/2006/CE si applica ai prodotti agroalimentari destinati all'alimentazione umana, con l'espressa esclusione dei vini e delle bevande spiritose,

³⁰ Il Codice Doganale Comunitario ha definito, agli artt. 22-26, l'origine delle merci ai fini doganali. Nell'art. 23 si definiscono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese, precisandosi che per tali devono intendersi: a) i prodotti minerali estratti nel suo territorio; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, nati e allevati in detto paese; d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando i prodotti di cui alla lettera f); h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo a sottosuolo; i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

³¹ Nel 2005, infatti, anche il WTO si è pronunciato sulla compatibilità della normativa comunitaria in materia di DOP e IGP con le regole del commercio internazionale e della proprietà intellettuale, mentre nell'ambito del negoziato del c.d. "Doha Round" (negoziato multilaterale in ambito WTO lanciato nel 2001) si è discusso della possibilità di creare un registro multilaterale delle denominazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli per evitarne l'indebita appropriazione e lo sfruttamento in Paesi diversi dal luogo d'origine.

³² L'accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio è stato sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994, è stato ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994 n. 747 (in GU 10 gennaio 1995 n. 7, suppl.ord. n.1) ed è entrato in vigore l'11 gennaio 1995.

disciplinati separatamente. Scopo del regolamento è quello di assegnare ai detti prodotti una denominazione d'origine protetta (DOP) o una indicazione geografica protetta (IGP) in ragione delle specificità possedute, da ricollegarsi essenzialmente al territorio e alle caratteristiche organolettiche che diventano irripetibili al di fuori del territorio designato come area di produzione. In entrambi i casi, pertanto, si tratta di prodotti a forte caratterizzazione territoriale.

Volendo distinguere tra prodotto DOP e prodotto IGP va detto che al fine di poter utilizzare il marchio DOP, ovvero di poter designare con il nome della regione, o del luogo d'origine, un prodotto agroalimentare originario della regione o del luogo medesimo, il prodotto deve presentare qualità particolari, dovute principalmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani. E' inoltre necessario che le diverse fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione si svolgano tutte nell'area geografica delimitata. Con l'attribuzione di una denominazione esclusiva viene, pertanto, garantito al prodotto l'uso di un elemento in grado di identificarlo con immediatezza, separandolo dalla originaria categoria di appartenenza.

Affinché, invece, un prodotto possa essere riconosciuto come IGP, ovvero designato con il nome di una regione o di un luogo determinato, è richiesto che esso sia originario di tale regione o di tale luogo, che una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del medesimo, possa essere attribuita all'origine geografica, nonché che almeno una delle tre fasi sopracitate - produzione, trasformazione ed elaborazione - si svolga nell'area geografica determinata. Viene in tal modo confermato il legame tra prodotto e territorio, ma tale legame è meno intenso di quanto richiesto per una DOP, essendo sufficiente che una sola operazione si svolga sul territorio individuato³³.

Alle specialità tradizionali garantite (STG) è poi dedicato il Regolamento 509/2006/CE il quale all'art. 4 chiarisce che un prodotto agricolo o alimentare, per essere riconosciuto come tale, deve "essere ottenuto utilizzando materie prime tradizionali oppure essere caratterizzato da una componente tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o di trasformazione" ovvero, deve corrispondere ad una ricetta tradizionale ponendo l'accento, in tal caso, non tanto sull'aspetto geografico, quanto sulla metodologia produttiva.

³³ F. CAPELLI, Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari nel nuovo regolamento comunitario n. 510/2006 e nel decreto italiano 19 novembre 2004 n. 297 relativo alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle n., in *Il diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2006 fasc. 1, pp. 115-130.

S. VENTURA, Protezione delle denominazioni di origine e libera circolazione dei prodotti alimentari, in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2003, fasc. 2, pp. 333-338.

Un ultimo richiamo è essenziale per fugare ogni dubbio circa la presunta confliggenza tra la susedposta normativa comunitaria in materia e l'orientamento seguito dalla nostra Corte di Cassazione.

Quando alla produzione delle merci contribuiscono due o più paesi, l'art. 24 del Regolamento n. 2913/92/CEE definisce come "paese d'origine" quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. E' evidente che si tratta di una nozione di origine che è stabilita per il funzionamento del Codice Doganale Comunitario, non già per la tutela dei consumatori dalle frodi. Pertanto, richiamando la nozione europea di "origine", l'art. 4, comma 49 della legge n. 350/2003 che, invece, è ispirato proprio alla tutela del consumatore finale da ogni frode, interpreta lo stesso in termini penalistici, nel senso che, relativamente ai prodotti industriali, la cui qualità dipende dalla affidabilità tecnica del produttore, per origine del prodotto deve intendersi la sua origine imprenditoriale, cioè la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo; invece, relativamente ai prodotti agricoli o alimentari che sono identificabili in relazione all'origine geografica, la cui qualità essenzialmente dipende dall'ambiente naturale e umano in cui sono coltivati, trasformati e prodotti, per origine del prodotto deve intendersi propriamente la sua origine geografica o territoriale.

I principi esposti dalla citata sentenza n. 34103/2005 sono stati, in parte, contraddetti dalla pronuncia n. 2648/2006.

Il caso ha riguardato il settore dell'abbigliamento, nel quale l'Italia gode di una riconosciuta leadership in campo mondiale, dovuta alla particolare specializzazione delle maestranze impiegate nel settore. Nel caso di specie – ha chiarito la Cassazione – “anche la sola lavorazione all'estero acquisisce una spiccata valenza, che consentirebbe al produttore di fornire maliziosamente al consumatore, avere se non addirittura fallaci indicazioni con l'intento sottaciuto, ma evidente, di conferire al prodotto una maggiore affidabilità promuovendone in definitiva l'acquisto”. È stato quindi condannato un operatore italiano che su alcuni prodotti di abbigliamento, da esso importati da un Paese terzo (dove erano stati fabbricati sotto il controllo della sua impresa che in tale Paese aveva delocalizzato alcune attività produttive), non si era limitato ad apporre il suo marchio legalmente registrato, ma anche ulteriori indicazioni idonee a far ritenere che i prodotti erano stati fabbricati in Italia.

La pronuncia, rimasta isolata, pone un interrogativo di fondo circa la presunta migliore qualità delle maestranze italiane. Infatti, ragionando in questi termini, dovrebbe desumersi che la delocalizzazione da parte dell'imprenditore di una parte della produzione all'estero non è in grado di offrire sufficienti garanzie in ordine alla qualità del prodotto. In realtà, è proprio in

questa conclusione che la sentenza in argomento mostra i suoi limiti se si considera che, frequentemente, la mano d'opera nazionale è costituita proprio da cittadini stranieri che lavorano in Italia. Vi è poi un secondo ordine di motivi che induce a ritenere fortemente opinabili le conclusioni della Cassazione: al di fuori delle previsioni Comunitarie non esistono criteri certi per stabilire quali siano “quei settori merceologici in cui il made in Italy assume la funzione di una vera garanzia di qualità”.

A riprova del carattere isolato della pronuncia del 2006, con sentenza del 1° marzo 2007 n. 8684 la Cassazione Penale III Sezione ha mandato assolto un produttore italiano di orologi fabbricati all'estero dal reato di cui all'art. 517 c.p., osservando, ancora una volta, che “con l'espressione origine e provenienza del prodotto, il Legislatore ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non già da un determinato luogo”³⁴.

5. La legge-sviluppo n. 99/2009.

Come già evidenziato, nell'attuale contesto di globalizzazione dei mercati e dei processi economici in cui le imprese sono sempre più svincolate nelle loro scelte rispetto al territorio, assume particolare rilevanza la questione dell'origine e provenienza dei prodotti agroalimentari la cui qualità – come già rimarcato – è connessa in modo rilevante all'ambiente geografico nel quale sono coltivati, trasformati o elaborati. Tale elemento, già colto in ambito Comunitario, è stato oggetto, a livello nazionale, di un importante ed ulteriore intervento avvenuto con la legge 23 luglio 2009, n. 99 rubricata “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che, all'art. 15 (Tutela penale dei diritti di proprietà industriali) modifica le previsioni del Codice penale in tema di delitti contro l'industria ed il commercio, introducendo, tra l'altro, l'articolo 517 quater che prevede il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro³⁵.

³⁴ Nella specie, erano stati presentati in dogana per l'importazione, n. 1949 orologi da polso fabbricati per conto di un'azienda italiana da un produttore di Hong Kong. In particolare, detti orologi recavano tutti incisa sul retro della cassa la dicitura “Officina del Tempo – Italy”, nonché, la maggior parte di essi, la dicitura “Italian design”, impressa sulla parte inferiore del quadrante. Il Tribunale di Como mandava assolto il produttore italiano sul presupposto che, nel caso di specie, le diciture di cui sopra si limitavano ad indicare che il produttore - inteso come soggetto giuridico - era italiano e che la progettazione era opera di designer italiani: il fatto che la fabbricazione fosse delocalizzata all'estero non rilevava ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 517 c.p..

³⁵ Art. 517 quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari): “Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla protezione dei prodotti agroalimentari è, altresì, dedicato il previgente art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)³⁶.

Ponendo a confronto le due fattispecie occorre in primo luogo evidenziare come ambedue trovino la propria ratio in un'ottica "economicistica", nel senso che ciò che viene tutelato è la buona fede negli scambi commerciali e, soprattutto, la buona fede del consumatore che deve poter avere fiducia nelle indicazioni contenute nelle "etichette" degli alimenti.

Infatti, l'art. 516 c.p., pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, mira a tutelare, essenzialmente, l'onesto svolgimento dell'attività d'impresa. La disposizione de quo fa poi riferimento alla non genuinità³⁷ dell'alimento che va tenuta distinta dalla sua pericolosità. Questo elemento vale, appunto, a distinguere tale delitto da quello di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, previsto e punito dall'articolo 442 c.p., che invece si pone in un'ottica di tutela della salute pubblica. Inoltre, tale delitto doloso, in quanto presuppone la coscienza della non genuinità dell'alimento e la volontà di volerlo proporre al consumatore come tale, si perfeziona nel momento stesso in cui avviene la "messa in commercio" del bene, senza dover attendere l'atto di vendita dello stesso.

Quanto poi al nuovo art. 517 quater c.p., per la prima volta, nel nostro ordinamento giuridico, viene introdotta una disposizione che, in modo del tutto chiaro, si pone a tutela di quei prodotti che caratterizzano il nostro "made in Italy" in quanto contrassegnati dal marchio DOP o IGP e che, facendo arretrare la soglia della punibilità, prevede che la stessa pena sia comminata non solo a coloro che contraffanno i prodotti agroalimentari (I comma), ma anche a chiunque introduce nel territorio nazionale, detiene, pone in vendita, mette in circolazione al fine di trarne profitto prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte (II comma).

Al terzo comma, sono previste la confisca delle cose di cui all'art. 474 bis e le aggravanti di pena disposte dagli artt. 474 ter, II co. e 517 bis, II co.. Tali aggravanti sottolineano ancor più

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 414-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

³⁶ Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine): "Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".

³⁷ In ordine al concetto di "genuinità" esistono due diverse accezioni. Per alcuni il bene è genuino quando non ha subito alterazioni nella sua composizione; secondo altri il bene per essere tale deve possedere i requisiti legali della normativa di settore. E' stato, tuttavia, evidenziato che la prima accezione è residuale rispetto alla seconda, nel senso che si farà riferimento alla composizione dell'alimento solo nel caso in cui siano assenti i parametri legali di riferimento.

il disvalore sociale che il nostro sistema penale considera connesso a tali condotte, tanto che è sempre prevista la confisca delle cose comunque connesse a qualsiasi titolo al reato ed è introdotta un'aggravante di pena nel caso in cui i reati siano commessi in modo sistematico ed organizzato. Va anche evidenziato un ulteriore aspetto: il legislatore, con tale comma, ha introdotto una fattispecie di reato nuova che si inserisce tra il reato vero e proprio di tipo associativo (art. 416 c.p.) ed il reato di concorso (110 c.p.) e che, per i casi meno gravi dell'associazione a delinquere, ma più gravi del semplice reato di concorso, punisce l'azione della contraffazione "organizzata e sistematica".

Al quarto comma, è specificato che i delitti del primo e secondo comma dell'articolo 517 quater sono applicabili alla contraffazione dei prodotti agroalimentari per i quali siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, cioè ai prodotti del "made in Italy" che, in quanto espressione di maggior pregio economico, hanno necessità di maggiore tutela sanzionatoria.

La nuova norma non è applicabile ai prodotti agroalimentari ordinari realizzati senza i particolari accorgimenti, ingredienti, cure, metodologie e materie prime di eccellenza necessari per le produzioni tipiche nazionali.

L'art. 15 della stessa legge introduce, inoltre, l'art. 517 quinquies c.p. il quale prevede un'attenuazione di pena per coloro che forniscono elementi utili alle indagini³⁸.

La legge n. 99 del 2009 ha, altresì, integrato l'art. 4, co. 49 della legge n. 350/2003 aggiungendo al preesistente testo le seguenti frasi: "ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera".

"Le false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica"³⁹.

³⁸ Art. 517 quinquies c.p. (Circostanza attenuante): "Le pene previste dagli articoli 577 ter e 577 quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 577 ter e 517quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti".

³⁹ Il testo modificato dell'art. 4, co. 49 della legge n. 350/2003 risulta, pertanto, essere il seguente: "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci,

In pratica, le merci all'importazione, anche se prodotte con materie prime italiane, qualora riportino il solo marchio italiano, senza l'indicazione a caratteri evidenti del paese in cui sono state prodotte o fabbricate, sono di vietata importazione.

I prodotti all'importazione, inoltre, non potranno riportare disegni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana⁴⁰.

Alla luce, dunque, della novella vengono a contrapporsi due tesi in ordine al concetto di "origine": origine nella sua "accezione giuridica", cioè come provenienza da un determinato produttore, cioè da un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione come ribadito, a più riprese, dalla Cassazione; "origine in senso geografico", cioè come provenienza da un luogo determinato, con riferimento a quei prodotti la cui qualità è strettamente connessa all'ambiente geografico (es. prodotti agroalimentari).

La recente modifica legislativa, non senza qualche perplessità connessa al rischio di una estensione indiscriminata della fattispecie criminosa come già avvenuto in passato, sembra, comunque, aver accreditato la nozione di origine in senso geografico.

6. Conclusioni.

In linea con le considerazioni già svolte nei paragrafi precedenti si può, in conclusione, constatare come, a dispetto di una giurisprudenza pressochè statica, la normativa in oggetto

l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura e a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy». Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica".

⁴⁰ La legge n. 99/2009 ha previsto la sua entrata in vigore a far data dal 15.08.2009. Tale termine, particolarmente ristretto, ha determinato una diffusa contestazione da parte delle aziende le quali hanno evidenziato come gli ordini di produzione vengano sottoscritti con largo anticipo rispetto alla effettiva fornitura. Accogliendo tali doglianze, il Ministero dello Sviluppo Economico in condivisione con il Ministero della Giustizia e dell'Ufficio Legislativo dell'Economia e delle Finanze ha disposto con circolare 110635/RU del 11.08.2009 e 111601 del 13.08.2009 dell'Agenzia delle Dogane – Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi - la sospensione delle disposizioni in argomento purché alla dichiarazione di importazione (immissione in libera pratica) vengano allegati l'autocertificazione del dichiarante dalla quale risulti che la merce è stata fabbricata/prodotta/dotata di marchio in data anteriore al 15.08.2009 ed i documenti di trasporto dai quali emerga che la merce presentata per l'immissione in libera pratica sia stata spedita dal paese terzo di origine/provenienza anteriormente al 15.08.2009.

sia in continuo movimento ed alla ricerca di un punto di equilibrio fra fenomeni di globalizzazione ed esigenza di delocalizzazione della produzione legata ai costi delle aziende.

A tanto si aggiunga il forte imperativo legato alla tutela della salute del consumatore ed al suo giusto affidamento in prodotti che, in base alla loro provenienza (al di là delle sue diverse accezioni), dovrebbero fornire una garanzia di qualità ed un parametro di scelta per lo stesso.

In tale ottica di tutela della "qualità" dei prodotti, della salute della persona (con riferimento al settore agroalimentare), della salubrità dei territori di produzione e dell'equilibrio della concorrenza si pone, dunque, l'ultimo intervento legislativo che, con i suoi innegabili limiti interpretativi, rafforza, in termini sanzionatori, la lotta alla contraffazione ampiamente affrontata anche in ambito Comunitario.

Premesso quanto sopra, l'impatto che la nuova disciplina (segnatamente il reato di cui al nuovo art. 517 quater c.p.) avrà sulle aziende non è di poco conto, considerato che alle stesse saranno richiesti maggiori controlli di qualità sulla merce da vendere, nonché cautele contrattuali verso i fornitori.

Particolare attenzione dovranno, inoltre, avere le aziende qualora acquistino da terzi materie prime agroalimentari destinate alla trasformazione, prevedendo specifiche cautele contrattuali che assicurino che la provenienza reale della merce corrisponda a quella dichiarata.

Rispetto agli enunciati principi di base (sia nazionali che comunitari), deroghe unilaterali porterebbero con sé inevitabili riflessi sulla disciplina doganale comune poiché l'intervento unilaterale dello Stato, che esuli dai ristretti parametri imposti dall'art. 134 TCE, determinerebbe la limitazione dell'iniziativa economica di altri operatori comunitari interessati agli stessi mercati.

